

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 197

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEPIA, FERRARI MARTE, CRESCO, ALBERINI

*Presentata il 28 giugno 1979*

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
recante l'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica alcuni articoli del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, «ordinamento dello stato civile» e tende ad adeguare l'orario di apertura degli uffici dello stato civile, alle nuove consuetudini sociali ed alla prassi esistente nei paesi europei, oltre ad introdurre alcuni snellimenti nelle procedure.

L'ordinamento dello stato civile italiano in questi trenta anni è stato sottoposto a profonde modifiche, in presenza di una crescita sociale, culturale e di costume, che mal si concilia con un ordinamento e strutture amministrative ancora legate a molte norme dettate nel 1939 e che spesso ricalcano l'ordinamento del 1865.

L'ordinamento dello stato civile è stato influenzato in questi anni da importanti provvedimenti; basta pensare alla legge sul divorzio, a quella di riforma del di-

ritto di famiglia ed alla difficoltà della loro interpretazione, agli effetti dello stato civile, in base alle norme dell'ordinamento del 1939. Una situazione che provoca molte incertezze e perplessità e che spesso è causa di intralci ed errori per gli operatori dello stato civile.

S'impone in materia una riforma organica, con una semplificazione dei servizi e metodi di lavoro. In attesa si possono però introdurre alcuni aggiornamenti.

Con gli articoli 1, 2 e 3 si vuole adeguare l'orario di apertura degli uffici alle consuetudini ed ai diritti ormai acquisiti dalla prassi e coscienza del paese, modificando i termini per la dichiarazione di nascita e di morte.

In base all'ordinamento del 1939, gli uffici di stato civile debbono rimanere aperti anche nei giorni festivi per ricevere le dichiarazioni. Tale norma risentiva del-

l'ambiente economico e sociale del periodo in cui fu emanata. Le modifiche conseguite nella struttura complessiva del Paese, non richiedono più tale esigenza, poco funzionale e che costituisce solo un aggravio economico per gli enti locali.

In molti paesi europei, sono stati modificati i periodi prescritti per le dichiarazioni, consentendo la proroga al giorno successivo nel caso che tali scadenze coincidessero con il giorno festivo.

Con gli articoli 4, 5, 6 e 7 al fine di snellire le procedure, si è voluto abolire due adempimenti: l'istituto della trascrizione per ragioni di residenza, esclusi gli atti provenienti dall'estero e la presenza dei testimoni nelle dichiarazioni di nascita e di morte.

Il superamento di tali adempimenti favorisce un più celere aggiornamento dell'anagrafe e una notevole semplificazione nella formazione degli atti. La trascrizione

degli atti per ragioni di residenza, viene sostituita dalla comunicazione.

In questo modo si riducono i tempi tecnici, ora piuttosto lunghi, fra la formazione dell'atto e l'aggiornamento dell'anagrafe, che ha luogo dopo che la copia dell'atto stesso è stata trascritta nel comune competente per residenza. In sostanza si eviterebbe il rischio di rilasciare certificati regolari, ma non rispondenti alla realtà. Per altro l'abolizione delle trascrizioni non crea disagio fra i cittadini dato l'uso in corso, di richiedere da parte degli enti, documentazione rilasciata dal comune, nel cui territorio si è verificato il fatto.

L'intervento dei testimoni nelle dichiarazioni di nascita e di morte può considerarsi superfluo, considerato che i dichiaranti producono certificati comprovanti l'avvenuto evento che va consacrato negli atti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis*. — Gli uffici dello stato civile restano chiusi i giorni festivi ».

## ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficio dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita. Qualora tale termine cada in un giorno considerato festivo ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, esso è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo ».

## ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 138 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il termine di cui al primo comma cada in un giorno considerato festivo ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 5 maggio 1977, n. 54, esso è prorogato alle prime dodici ore del giorno feriale immediatamente successivo ».

## ART. 4.

L'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di nascita di un bambino fuori dal Comune in cui i genitori hanno la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'at-

to, o che lo ha trascritto nel caso di cui all'articolo 81, ne dà comunicazione, entro 10 giorni, all'ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza dei genitori, per i provvedimenti anagrafici ».

#### ART. 5.

L'articolo 131 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'ufficiale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risieda in altro Comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti a un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, deve dare comunicazione nel giorno successivo alla eseguita celebrazione o trascrizione, all'ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza degli sposi ai fini degli adempimenti anagrafici ».

#### ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Se il defunto era residente in altro Comune l'ufficiale dello stato civile che ha firmato l'atto di morte, deve darne comunicazione, per gli adempimenti anagrafici, all'ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza ».

#### ART. 7.

Nell'atto di nascita o di morte, l'ufficiale di stato civile accerta la nascita o la morte mediante certificato dell'ostetrica o del medico.

#### ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.